



TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI

PRESIDENZA

P.zza Giovanni Falcone - 00049 - TEL. 06/961500310 - 207 - 06/9642267 - FAX 06/961500268 -
306

(C.F. 87006010588)

pec: prot.tribunale.velletri@giustiziacert.it

email: tribunale.velletri@giustizia.it

N. 38

Giovedì, 19 marzo 2020 h.13,30

=====

OGGETTO: nuova regolamentazione delle udienze civili e penali da tenersi tra il **19 marzo ed il 15 aprile 2020**, per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Tribunale di Velletri.

CIRCOLARE n.5

Premesso che l'art. 1, primo comma, del D.L. 8 marzo 2020 n. 11, contenente "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria", pubblicato nella G.U. dell'8 marzo 2020, stabilisce che "A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020";

Premesso, altresì, che l'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, riguardante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e concenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare", pubblicato nella G.U. il 17 marzo 2020, ha stabilito al primo comma che "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020" ed al terzo comma che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:

- a) procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;

cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nell'accezione prevista;

procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona, nell'accezione prevista;

procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e di salute;

procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

procedimenti di cui all'art. 12 della legge 22 maggio 1978, 194;

procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;

procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;

procedimenti di cui all'art. 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio egualmente non impugnabile;

b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'art. 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente chiedono che si proceda, altresì i seguenti:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'art. 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

sentiti a mezzo conferenze telematiche i Presidenti delle Sezioni civile e penale nonché i Magistrati coordinatori delle Aree Lavoro, Tutele, Esecuzioni mobiliari ed immobiliari nonché GIP-GUP;

ritenuto che tutti i procedimenti civili e penali debbano essere rinviati d'ufficio, fuori dall'udienza, fatte salve le seguenti eccezioni;



DISPONE

sono rinviati d'ufficio, *ex lege*, fuori dall'udienza, tutti i procedimenti civili e penali fissati tra il 09 marzo ed il 15 aprile 2020, con le seguenti eccezioni:

CIVILE

Udienze Presidenziali, anche delegate:

- ✓ procedimenti di separazione giudiziale, salva l'ipotesi in cui entrambi i difensori delle parti oppure il solo difensore della parte ricorrente (presumibilmente quella più interessata alla trattazione della causa) chiedano, almeno tre giorni prima dell'udienza e comunque tempestivamente, il rinvio del procedimento ad altra data successiva al 15 aprile 2020. Resta ferma la facoltà del Giudicante di valutare la possibilità di un rinvio a breve termine dell'udienza nell'eventualità che la richiesta di rinvio pervenga dal solo difensore della parte resistente, per un giustificato e documentato motivo (esempio: residenza o domicilio legale del difensore o della parte obbligata a comparire in altra Provincia);
- ✓ procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari.

NB: per i procedimenti relativi alle separazioni consensuali non sono state ravvisate ragioni di urgenza che ne giustificassero la trattazione nel periodo di sospensione obbligatoria e ciò in quanto, in siffatti casi, i coniugi hanno di fatto già concordato il regime coniugale e quello delle obbligazioni alimentari.

Anche per i procedimenti di divorzio (contenzioso o congiunto) si è ritenuto di operare il rinvio d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, atteso che il regime coniugale ed alimentare tra i coniugi è già disciplinato nelle condizioni della separazione e che, pertanto, relativamente a siffatti procedimenti, non è ravvisabile quella particolare urgenza che giustifica lo spostamento delle Parti, dei Difensori e degli eventuali Ausiliari del giudice.

Udienze del contenzioso civile:

- ✓ procedimenti relativi ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nel senso sopra precisato;
- ✓ procedimenti relativi alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, in quanto assimilabili, per la tipologia dei provvedimenti da assumere, a quelli relativi agli alimenti od obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità.



- ✓ procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona, nel significato specificato nella Relazione accompagnatoria al D.L. 17 marzo 2020, n.18;
- ✓ procedimenti di interdizione e di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e di salute;
- ✓ procedimenti di cui all'art. 283 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal sottoscritto Presidente o, in mancanza, da uno dei Presidenti di sezione presenti in ufficio, in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e per le cause già iniziate con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio egualmente non impugnabile.

E' fatta salva, con la sola esclusione dei procedimenti di interdizione e di inabilitazione, l'ipotesi in cui entrambi i difensori delle parti oppure il solo difensore della parte ricorrente (presumibilmente quella più interessata alla trattazione della causa) chiedano, almeno tre giorni prima dell'udienza e comunque tempestivamente, il rinvio del procedimento ad altra data successiva al 15 aprile 2020. Resta ferma la facoltà del Giudicante di valutare la possibilità di un rinvio a breve termine dell'udienza nell'eventualità che la richiesta di rinvio pervenga dal solo difensore della parte resistente, per un giustificato e documentato motivo.

Udienze di competenza del Giudice Tutelare:

- ✓ procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela e di amministrazione di sostegno nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e di salute;
- ✓ procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (richiesta di Trattamento Sanitario Obbligatorio);
- ✓ procedimenti di cui all'art. 12 della legge 22 maggio 1978, 194 (interruzione della maternità).

Udienze in materia di espropriazione forzata mobiliare ed immobiliare




- ✓ procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. La dichiarazione di urgenza è fatta per le cause già iniziate con provvedimento del giudice dell'esecuzione ed il relativo provvedimento non è impugnabile.

LAVORO

- ✓ procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona, nel senso sopra precisato;
- ✓ procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. La dichiarazione di urgenza è fatta per le cause già iniziate con provvedimento del giudice del lavoro ed il relativo provvedimento non è impugnabile.
- ✓ I procedimenti rientranti in tali due ipotesi – già pendenti e per i quali è già prevista udienza nel periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 – dovranno essere trattati, non operando per essi il generale rinvio d'ufficio *ex lege* di cui all'art. 1, co. 1, del D.L. n. 11/2020.
- ✓ Per il resto, fatta eccezione dei procedimenti disciplinati dal cd "rito Fornero" fase sommaria, ex art. 1, comma 47 e ss., L. 92/2012, comportanti la tutela reintegratoria di cui all'art. 18 Stat. Lav., non appare sussistente alcuna tipologia di procedimento - ancorché rientrante in riti speciali di natura acceleratoria (cautelari e reclami aventi ad oggetto diritti diversi da quelli fondamentali della persona, e fase di opposizione ex art. 1, co. 52 e ss., della medesima L. n. 92/2012) - la cui ritardata trattazione possa produrre alle parti un pregiudizio di gravità tale che non possa tollerare un rinvio della trattazione a data successiva al 31/5/2020, fatta salva una diversa valutazione operata in concreto dal giudice assegnatario del procedimento.

PENALE

- ✓ udienze di convalida dell'arresto o del fermo e giudizi direttissimi;
 - ✓ udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'art. 304 del codice di procedura penale;
 - ✓ udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;
 - ✓ Sono altresì esclusi dal rinvio d'ufficio, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente lo chiedono:
 - ✓ a) le udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'art. 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
 - ✓ b) le udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
 - ✓ c) le udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
- 

I Magistrati del settore civile (compresa la Volontaria Giurisdizione ed il Lavoro) provvederanno ad operare tempestivamente i rinvii dei procedimenti esclusivamente mediante la piattaforma telematica a loro disposizione (Consolle del Magistrato) e le Cancellerie relative provvederanno a scaricare immediatamente i provvedimenti, comunicandoli mediante PCT ai difensori delle parti costituite.

I Magistrati del settore penale (dibattimentale e GIP-GUP) predisporranno tempestivamente, fuori dall'udienza, i decreti di rinvio dell'udienza che, per il tramite della Cancelleria, verranno comunicati e notificati:

- al Pubblico Ministero, che provvederà alla citazione dei propri testi, ove previsti;
- al difensore dell'imputato attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali;
- agli imputati e alle parti private, mediante l'invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.

Tutte le udienze, civili e penali, dovranno essere tenute a porte chiuse, ex artt. 128 c.p.c. e 472 c.p.p..

Non è ammesso l'accesso al Tribunale di persone estranee al processo.

Per quanto concerne il settore civile il deposito di tutti gli atti da parte degli Avvocati dovrà avvenire mediante piattaforma PCT, fino al 15 aprile 2020, al fine di contrastare l'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da COVID-19.

Per quanto concerne il deposito via PEC degli atti relativi al settore penale si fa riferimento al Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Velletri ed il C.O.A. e la Camera Penale di Velletri, sottoscritto il 26 maggio 2016 (documento che si allega alla presente Circolare e ne forma parte integrante), con l'integrazione per l'Ufficio GIP-GUP e per le Sezioni dibattimentali, fino al *15 aprile 2020, attesa l'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da COVID-19*, dei seguenti atti:

- 1) Istanze di revoca/modifica di misure cautelari personali o reali;
- 2) Istanze di revoca/modifica di misure di sicurezza personali;



3) Istanze di rito alternativo successive alla notifica del decreto di giudizio immediato ai sensi degli artt. 446 e 458 c.p.p..

Ciò in deroga espressa a quanto già disposto col protocollo anzidetto.

Al riguardo, si comunica che l'indirizzo di posta elettronica certificata continua ad essere quello già indicato nel suddetto protocollo d'intesa, ossia:

decretipenali.tribunale.velletri@giustiziacert.it

giggup.tribunale.velletri@giustiziacert.it

dibattimento.tribunale.velletri@giustiziacert.it

Si sottolinea, inoltre, che a seguito della recente creazione di apposito ufficio con competenza sulle spese di giustizia (funzionario Dott. Giuseppe Piscopo), le istanze di ammissione al gratuito patrocinio e la documentazione ad esse allegata dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di PEC:

spesedigiustizia.tribunale.velletri@giustiziacert.it


Per quanto riguarda, infine, le "regole tecniche di deposito via PEC" sono confermate quelle già fissate col protocollo d'intesa vigente, sopra menzionato.

Il presente decreto va comunicato, a cura della Segreteria della Presidenza, a tutti i Magistrati, anche Onorari, del Tribunale, al Dirigente ed al Personale Amministrativo, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri nonché al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Il Presente decreto va trasmesso, altresì, al Presidente f.f. della Corte d'Appello di Roma.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Mauro Lambertucci





TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI

P.zza Giovanni Falcone (C.F. 87006010588)

Tel. 06-9615001 - Fax 06 - 961500268

N. 1600 Prot.

Velletri, - 1 GIU. 2016

=====

OGGETTO: Protocollo di intesa per il deposito degli atti via pec da parte degli Avvocati.

Al Presidente della Sezione Penale
Ai Sigg. Giudici settore penale
Al Sig. Coordinatore ufficio GIP
Al Sig. Dirigente Amministrativo
Ai Sigg. Funzionari Giudiziari
(Potenziani, Fioravanti, Izzo Cavazzuti)
Loro Sedi

nonchè Al Sig. Procuratore della Repubblica
Sede

e p.c. Al Signor Presidente della Corte di Appello
Roma

Al Signor Giudice dott. Daniele Cordano

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per i profili di rispettiva competenza, il protocollo di intesa tra il Tribunale di Velletri, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri e la Camera Penale di Velletri per la creazione di uno "sportello telematico".

Saluti.

Il Presidente del Tribunale
Francesco Monastero

*V. L. Liguori come
e alleg. Lettera DE notari
- Dr. Picca
vell. 1-6-16*

*il Coordinatore
fu*

Tribunale Ordinario di Velletri
UFFICIO GIP

DEP. . 3 GIU 2016 ORE

PROTOCOLLO DI INTESA PER IL DEPOSITO DEGLI ATTI VIA PEC DA PARTE DEGLI AVVOCATI

PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL TRIBUNALE DI VELLETRI, IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VELLETRI E LA CAMERA PENALE DI VELLETRI PER LA CREAZIONE DI UNO SPORTELLO TELEMATICO

All'esito del tavolo tecnico istituito tra il magistrato di riferimento per l'informatica di questo Tribunale delegato dal Presidente, il Presidente della Sezione Penale, i funzionari di cancelleria delegati dal Dirigente amministrativo e i rappresentanti dei firmatari del presente Protocollo sono state raggiunte soluzioni condivise in ordine a nuove forme di deposito di istanze per via telematica.

La PEC (posta elettronica certificata) costituisce un canale certo e privilegiato per lo scambio di atti e di informazioni tra i difensori e gli uffici giudiziari e l'art. 16 del DL 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 221/2012 e modificato dalla legge 228/2012, ha già previsto l'uso esclusivo dello strumento della PEC per tutte le notificazioni dirette a persona diversa dall'imputato con decorrenza dal 15.12.2014, mentre per quanto attiene alle comunicazioni alle cancellerie di atti da parte dei difensori a mezzo della PEC non sono state ancora emanate disposizioni di legge o di regolamento.

Gli organi forensi firmatari del presente Protocollo hanno dichiarato la disponibilità dei propri iscritti ad utilizzare la PEC per le comunicazioni dirette al Tribunale di Velletri e hanno chiesto di valutare la possibilità di depositare solo alcuni atti ed istanze a mezzo della PEC, anche al fine di ovviare ai lunghi tempi di attesa presso le cancellerie del Tribunale. La Presidenza del Tribunale di Velletri ha specificamente delegato il Magistrato di riferimento per l'informatica e nel corso delle riunioni del tavolo tecnico sono state individuate alcune tipologie di istanze.

Limitatamente all'ufficio GIP/GUP del Tribunale di Velletri tali istanze vengono individuate come segue in maniera tassativa:

- memorie e note di deposito di documenti con relativi allegati;
- istanze di legittimo impedimento del difensore o dell'imputato; istanze di rinvio o di anticipazione dell'udienza, di chiamata a orario, di autorizzazione alla visione e alla copia degli atti da parte di soggetti non costituiti parti processuali assistiti da un difensore;
- annunce al mandato; comunicazioni di adesione ad eventuali astensioni; comunicazioni di morte dell'imputato o di altri parti processuali; ogni altra comunicazione che non richiede l'emissione di provvedimenti;
- istanze di autorizzazione in fase cautelare (visite mediche, colloqui, allontanamenti, etc.);
- istanze di ammissione al patrocinio a spese dello stato e relativi documenti allegati;

611 *[Handwritten signatures]*

Limitatamente alle SEZIONI DIBATTIMENTALI del Tribunale di Velletri tali istanze vengono individuate come segue in maniera tassativa:

- memorie e note di deposito di documenti con relativi allegati;
- istanze di legittimo impedimento del difensore o dell'imputato; istanze di rinvio o di anticipazione dell'udienza, di chiamata a orario, di autorizzazione alla visione e alla copia degli atti da parte di soggetti non costituiti parti processuali assistiti da un difensore;
- rinunce al mandato; comunicazioni di adesione ad eventuali astensioni; comunicazioni di morte dell'imputato o di altri parti processuali; ogni altra comunicazione che non richiede l'emissione di provvedimenti;
- istanze di autorizzazione in fase cautelare (visite mediche, colloqui, allontanamenti etc.);
- istanze di ammissione al patrocinio a spese dello stato e relativi documenti allegati;
- liste testimoniali.

Le istanze diverse da quelle sopra indicate saranno considerate come non pervenute, senza onere per le cancellerie di rispondere al messaggio inviato a mezzo della PEC, essendo espressamente "escluse" dall'ambito di operatività del presente protocollo le istanze di revoca o modifica di misure cautelari personali e reali, le impugnazioni, gli incidenti di esecuzione, le nomine di difensore ed ogni altro atto non espressamente sopra indicato.

REGOLE TECNICHE DI DEPOSITO VIA PEC

Viene altresì espressamente disciplinato l'inoltro degli atti a mezzo PEC secondo le seguenti **rigide regole di carattere tecnico ed organizzativo**, che i difensori sono tenuti ad osservare al fine di consentire alle cancellerie una celere lavorazione delle istanze:

- i difensori sono tenuti ad utilizzare per l'invio la loro casella PEC ufficiale risultante dal Registro, coincidente con la PEC utilizzata per la ricezione delle comunicazioni e delle notificazioni provenienti dal Tribunale;

- dovranno essere espressamente indicati nell'oggetto della PEC la natura dell'istanza, il numero del procedimento, il cognome e nome dell'imputato e dell'istante ove diverso;

- l'istanza dovrà essere comunque redatta su carta intestata del difensore e dovrà essere sottoscritta dal difensore con firma "non digitale" e successivamente scansionata unitamente agli eventuali allegati (per le istanze di ammissione al gratuito patrocinio il difensore avrà cura di redigere su carta intestata una nota di accompagnamento a sua firma a corredo dell'istanza di ammissione);

- dovrà essere specificamente indicato nell'atto l'ufficio giudiziario destinatario, la sezione, il numero del procedimento, il nome dell'imputato e quello dell'assistito, se differente, l'udienza di provenienza ovvero l'udienza di rinvio; gli allegati all'istanza dovranno essere espressamente numerati ed indicizzati;

- gli atti potranno essere inviati esclusivamente in formato PDF e le pagine complessivamente inviate non dovranno essere superiori a 30, unificati in un solo file che dovrà essere nominato conformemente all'oggetto della PEC ed in maniera quanto più possibile chiara e concisa; la scansione dovrà essere effettuata esclusivamente in bianco e nero; il difensore avrà cura di indicare nell'istanza il numero di pagine complessivamente trasmesse;

- per avere valore di pervenuto entro la giornata, l'atto dovrà essere inviato e ricevuto entro le ore 13,00 dei giorni feriali, escluso il sabato; tutti gli atti ricevuti dopo le ore 13,00 saranno considerati come pervenuti il giorno lavorativo successivo, escluso il sabato, alle ore 9,00 (resta invariato il presidio delle cancellerie per la giornata del sabato nella quale è possibile effettuare il

on All   

deposito degli atti soltanto in formato cartaceo):

- i difensori si impegnano ad inviare con congruo anticipo e comunque non oltre quattro giorni antecedenti all'adempimento - esclusi i sabati e le domeniche - tutte quelle istanze che dovranno essere valutate tempestivamente dal magistrato (es. visite mediche, colloqui, istanze di autorizzazione in fase cautelare, istanze di allontanamento per ogni altro motivo: dal luogo degli arresti domiciliari);

- il deposito via pec è possibile soltanto per gli atti e le istanze da depositare presso le cancellerie della sede centrale del Tribunale di Velletri, con esclusione delle sezioni distaccate.

Le istanze provenienti da una casella PEC diversa da quella ufficiale (propria dell'avvocato che sottoscrive l'atto) risultante dal Reginde saranno considerate come non pervenute, senza onere per le cancellerie di rispondere al messaggio inviato a mezzo della PEC.

Le istanze riferibili ad un procedimento non ancora materialmente pervenuto nella cancelleria dibattimentale o già trasmesso dalla stessa ad un altro ufficio giudiziario, fatta eccezione per le liste testimoniali e le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello stato, si considerano come non presentate; la cancelleria comunicherà comunque al difensore il diverso ufficio giudiziario procedente, sempre a mezzo della PEC.

Le cancellerie delle sezioni dibattimentali e dell'ufficio GIP-GUP provvederanno a stampare le istanze ritualmente pervenute in allegato alla PEC, ivi compreso il testo del messaggio e-mail, e al momento della stampa avranno l'onere di apporre il timbro con data di arrivo secondo i criteri sopra indicati. Le istanze saranno trattate alla stregua di atti normalmente depositati presso le cancellerie.

Il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Velletri si riserva di valutare l'incidenza delle risorse materiali necessarie alla attuazione del presente protocollo di intesa e manifesta sin d'ora la disponibilità a sostenere parte dei relativi costi.

Tanto premesso, il Presidente del Tribunale, il Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Velletri, il Presidente della Camera Penale di Velletri convengono e stabiliscono la realizzazione di uno sportello telematico, nell'ambito del quale è consentito ai difensori il deposito dei soli atti sopra elencati tassativamente ed esclusivamente secondo le modalità sopra indicate.

Di seguito si indicano gli indirizzi PEC ai quali dovranno essere indirizzate le istanze:

- decreti penali.tribunale.velletri@giustiziacert.it
- dibattimento.tribunale.velletri@giustiziacert.it
- gipgup.tribunale.velletri@giustiziacert.it

Non saranno accettati dalle cancellerie atti inoltrati ad indirizzi diversi da quelli sopra indicati.


Tom AL S 3

Si conviene la programmazione di incontri periodici tra i referenti del Tribunale e degli altri firmatari del Protocollo finalizzati ad individuare gli aspetti tecnici e organizzativi da perfezionare in funzione di una migliore implementazione dello sportello telematico.


Per consentire l'organizzazione degli uffici del Tribunale e degli studi professionali, si conviene che il presente Protocollo diventi operativo a far data dal 6.6.2016.

Velletri, 26.5.2016


Il Presidente del Tribunale di Velletri




Il Presidente della Sezione Penale



Il Magistrato di riferimento per l'informatica



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri



Il Presidente della Camera Penale di Velletri

